



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione civile specializzata in materia di impresa

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:

dott.ssa Isabella Martin	Presidente
dott. Tullio Joppi	Consigliere estensore
dott. Federico Paciolla	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta *sub* n. 110/2024 R.G.
promossa

da

SICILLY BY CAR S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Dott. Tommaso Dragotto (c.f. DRGTMS38A18G273Z), con sede legale in Bolzano, Via Galileo Galilei 10/h, e direzione generale in Carini (PA), Frazione Villagrazia di Carini, Via Cinisi 3, c.f. 00105050827, pec sicilybycar@pec.it, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonino Giaimo (c.f. GMINNN64C27G273E), dall'avv. Daniele Livreri (c.f. LVRDNL72T04G273E) e dall'avv. Calogero Valerio Scimemi (c.f. SCMCGR75M30D423B) ed elettivamente domiciliata presso lo



studio di quest'ultimo in Milano, Corso Garibaldi 49, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, con il quale, tra l'altro, dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente giudizio via fax al 091.9805819 o via pec ai vscimemi@pec.studiolegalescimemi.it, avv.danielelivreri@pec.it e avv.antonino.giaimo@pec.it,

- appellante -

contro

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede in Roma, Via Piemonte n. 39/a, C.F. 97045640154 in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Alessandro Mostaccio, nato a Torino il 13.09.1971, c.f. MSTLSN71P13L219X, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Fiorio (cf. FRIPMR72M26L219J - PEC: avvpaolofiorio01@pec.ordineavvocatitorino.it), Antonio Paolo Seminara (c.f. SMNNNP90P26G273C - PEC: seminaraantoniopaolo@pec.it) del Foro di Torino, e dall'Avv. Franco Moser (c.f. MSRFNC72L12L378O) PEC franco.moser@pectrentoavvocati.it del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Dietro le Mura B 13, per procura depositata nel fascicolo informatico del giudizio d'appello

- appellata -

Con notifica anche alla **PROCURA GENERALE** presso la



sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento

Oggetto: azione rappresentativa ex art. 140 ter e seg. D.lgs.
206/2005 (cod. cons.); appello avverso la sentenza n.
646/2024 del 17 giugno 2024 resa nel procedimento
n. 3485/2023 R.G., Tribunale di Bolzano.

Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 13.05.2026 con ordinanza del Consigliere
istruttore di data 20.06.2026 sulle seguenti

CONCLUSIONI

dei procuratori di parte appellante:

nel merito

- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi
riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti
spiegati, la sentenza n°646/2024 (rg 3485/2023) dei 13/17
giugno 2024 del Tribunale di Bolzano,

per effetto della superiore riforma,

disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

nel merito

in via preliminare e pregiudiziale

- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità a
monte, oltre che la manifesta infondatezza, dell'azione
rappresentativa e di tutte le domande proposte
dall'Associazione Movimento Consumatori Aps nei confronti
della Sicily By Car spa con il ricorso rg 3485/2023 del
Tribunale di Bolzano, per carenza di legittimazione attiva della



ricorrente e/o per difetto di interesse ad agire dei clienti
consumatori diretti interessati;

in via principale

- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate e comunque rigettare le domande tutte proposte dall'Associazione Movimento Consumatori Aps nei confronti della Sicily By Car spa con il ricorso rg 3485/2023 del Tribunale di Bolzano;

in via subordinata

- dare atto nel provvedimento finale e nell'eventuale estratto da pubblicare che la vessatorietà della clausola di cui all'art. 2.2, lett. e), delle CGC della SbC non sussisteva in epoca antecedente al 10.11.2021 (data di entrata in vigore della modifica all'art. 196 del Codice della Strada di cui alla Legge n. 156/2021);

- ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta di controparte (di cui al punto 4 delle conclusioni avversarie, pag. 25 del ricorso) di condanna della Società resistente ad adottare le misure qualificate dall'Associazione ricorrente come ripristinatorie;

in via ulteriormente subordinata

- rigettare la richiesta avversaria nella parte in cui ha ad oggetto l'inserimento nella comunicazione individuale ai Clienti del riferimento al "conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori quale corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative o delle multe per pedaggi



e parcheggi”, e per l’effetto non prevedere nel testo della comunicazione alcun riferimento al diritto al rimborso di somme pagate;

- limitare l’ordine di invio della comunicazione individuale ai Clienti che hanno sottoscritto contratti di noleggio auto dopo l’intervento della riforma dell’art. 196 del Codice della Strada, di cui alla Legge n. 156/2021 entrata in vigore il 10.11.2021;

- in ogni caso, disporre che le comunicazioni individuali ai Clienti possano essere inviate a mezzo posta elettronica;

- ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta avversaria di emissione dell’ordine di pubblicazione del provvedimento di accoglimento del ricorso sul sito internet della SbC, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati;

- ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta avversaria di misure coercitive indirette e, in ulteriore subordine, stabilire la penale a carico della Sicily by Car per il caso di inadempimento al provvedimento del Tribunale nella misura minima prevista dalla legge;

in ogni caso

- condannare l’appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio.

dei procuratori di parte appellata:

Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria, produzione e deduzione.



Respingere l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Bolzano n. 646/2024 del 13.6.2024, depositata il 17.6.2024 ed emessa nel procedimento con R.G. n. 3485/2023.

In via istruttoria, nel solo caso in cui Codesta Corte d'Appello non dovesse ritenere sufficientemente provate le domande e le difese formulate dall'odierna appellata, si richiede, ai sensi dell'art. 840-quinques 5° co. e ss. c.p.c., richiamati dall'art. 140-octies, 3° co., l'esibizione ex art. 210 c.p.c. in giudizio della seguente documentazione (come già richiesto in primo grado):

- i mastrini contabili, le fatture o ogni altro documento contabile relativo ai ricavi complessivi ottenuti dall'applicazione della penale sub art. 2.2, per gli anni 2018-2023;
- il contratto, completo di ogni condizione economica e delle successive modifiche ed integrazioni, stipulato da Sicily by Car con A&C, di cui sono prodotti alcuni stralci al doc. 7 di controparte, e tutte le fatture emesse con l'indicazione dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative;
- i contratti, completi di ogni condizione economica e delle successive modifiche ed integrazioni, stipulati da Sicily by Car con ALD, Athlon BBVA, Leasys, Opel Financial Service, PSA, Wolkswagen Financial Service, RCI, di cui sono riportati alcuni stralci al doc. 10 di controparte, e tutte le fatture emesse con l'indicazione dei servizi di gestione delle sanzioni



amministrative;

- le fatture e ogni altro documento contabile relativo agli asseriti costi interni sostenuti da controparte (per personale, strumenti o altri oneri) quali conseguenza dell'inadempimento, da parte del cliente, della clausola sub art. 2.2 delle condizioni generali di contratto, diversi ed ulteriori rispetto ai costi allegati sub doc. 7 ctp., relativi agli anni 2018-2023;

- le richieste di pagamento della penale sub art. 2.2, o le comunicazioni di addebito della medesima, inoltrate da Sicily by Car ai propri clienti negli ultimi 5 anni, con indicazione della mail/PEC della Società tramite la quale ha eseguito le comunicazioni.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi compresi quelli del giudizio cautelare ex art. 351 c.p.c., oltre addizionale 15%, CPA ed IVA da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori

della Procura Generale:

chiede il rigetto dell'appello.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. depositato il 27 luglio 2023 presso il Tribunale delle Imprese di Bolzano, l'Associazione Movimento Consumatori APS – iscritta nell'elenco ex art. 137 cod. cons. – conveniva in giudizio la società di autonoleggio Sicily by Cas s.p.a., chiedendo l'adozione di provvedimenti inibitori e ripristinatori ex artt. 140-ter e ss. cod.



cons.

A fondamento della propria legittimazione ad agire tramite azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi, la ricorrente richiamava il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 (attuativo della direttiva UE 2020/1828) e l'art. 140-*quater* cod. cons., ravvisando la violazione di disposizioni incluse nell'allegato II-*septies* del medesimo codice (pratiche commerciali scorrette e clausole abusive).

Nel merito, l'associazione deduceva l'illegittimità, nullità e vessatorietà dell'art. 2.2, lett. e) delle condizioni generali di contratto della convenuta, previsione che obbliga il cliente al pagamento di qualsiasi contravvenzione, pedaggio o parcheggio maturato durante il noleggio e, in caso di omesso tempestivo pagamento, al versamento in favore del locatore di un importo fisso pari a € 50,00 oltre IVA a titolo di “*servizi aggiuntivi*” per la gestione amministrativa della sanzione o dell'addebito.

Secondo la ricorrente, tale pattuizione viola gli artt. 2, lett. e), 19 e ss., 33, comma 1 e comma 2, lett. f) cod. cons., determinando un significativo squilibrio contrattuale e imponendo una penale manifestamente eccessiva tramite addebito diretto sulla carta di credito del consumatore.

A supporto della domanda, richiamava il provvedimento AGCM n. 30177 del 24 maggio 2022 (che aveva accertato la vessatorietà di detta clausola), la successiva sentenza del TAR Lazio del 19 maggio 2023 di conferma del provvedimento,



nonché ulteriori pronunce coeve dello stesso TAR rese nei confronti di altri operatori del settore per clausole analoghe. Rappresentava infine di aver infruttuosamente diffidato la società in data 21 ottobre 2022, la quale aveva mantenuto la clausola in uso.

L'associazione sviluppava le proprie difese evidenziando quanto segue.

La somma di € 50,00 oltre Iva configurava una penale (o istituto equivalente) diretta a liquidare forfettariamente il danno da inadempimento contrattuale, sottratta perciò al regime di esclusione del sindacato di vessatorietà sul corrispettivo ex art. 34, comma 2, cod. cons. L'importo era del tutto sproporzionato rispetto alla minima attività richiesta alla società di autonoleggio (mera trasmissione dei dati del conducente all'ente accertatore) e al costo medio del noleggio.

Non ricorreva alcun rischio d'impresa o responsabilità solidale idonei a giustificare l'addebito, sia in forza della riforma dell'art. 196 C.d.S., di cui alla Legge n. 156/2021 che con decorrenza dal 10.11.2021 chiama a rispondere il locatario in luogo del proprietario della vettura per le sanzioni conseguenti alle violazioni del codice della strada, sia per la presenza in contratto di una separata clausola di manleva a favore del locatore.

L'azione ex art. 140-ter cod. cons. prescinde dalla prova del dolo o della colpa del professionista, nonché dal danno effettivo



patito dai singoli. Essa mira sia a far cessare le condotte in corso, sia a impedire la reiterazione di quelle cessate, consentendo misure ripristinatorie ex art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. (richiamato dall'art. 140-*octies* cod. cons.).

Non ricorreva alcuna causa di inammissibilità ex art. 140-*septies* cod. cons., data la non manifesta infondatezza della domanda, la piena identificabilità della classe di consumatori (i firmatari del contratto), l'assenza di conflitti di interesse e la non necessità del requisito dell'omogeneità dei diritti individuali, proprio delle sole azioni compensative.

L'Associazione Consumatori insisteva, quindi, per l'accoglimento delle seguenti domande.

Accertare la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori e dichiarare l'illegittimità, nullità e vessatorietà dell'art. 2.2 delle condizioni generali di contratto. Vietare alla convenuta la predisposizione, l'inserimento nei contratti (stipulati o futuri), la diffusione e l'utilizzo della clausola, nonché la reiterazione della condotta illecita.

Condannare la società a pubblicare il provvedimento di accoglimento sulla home page del proprio sito internet, su tre quotidiani a diffusione nazionale e su altri mezzi idonei; condannarla altresì a inviare una comunicazione individuale a tutti i clienti che nell'ultimo decennio avessero sottoscritto la clausola, informandoli della nullità della stessa e del conseguente diritto al rimborso.



Fissare un termine per l'adempimento, disponendo una penale ex art. 614-*bis* c.p.c. non inferiore a € 5.000,00 per ogni violazione o giorno di ritardo.

Accertare l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso, con decorrenza dal deposito del ricorso, per tutti i consumatori che avessero contrattato con la società a far data dal 26 giugno 2023.

2. Costituitasi in giudizio, la società di autonoleggio contestava le domande avversarie sulla base delle seguenti argomentazioni.

La resistente escludeva la natura di penale dell'importo di € 50,00 oltre Iva, qualificandolo come mero corrispettivo per servizi aggiuntivi di gestione amministrativa delle pratiche (multe, pedaggi e parcheggi) notificate alla società a causa del mancato tempestivo pagamento da parte dell'utente.

A supporto di tale tesi deduceva che: (i) l'infrazione stradale commessa dal cliente integra una violazione di norme pubblicistiche e non un inadempimento di obbligazioni contrattuali verso il locatore; (ii) trattandosi di un corrispettivo per prestazioni extra – chiaramente indicato nelle condizioni generali, nel contratto individuale e nella clausola di "*Delayed Charge*" – doveva trovare applicazione l'art. 34, comma 2, cod. cons., con conseguente esclusione del sindacato di vessatorietà sull'adeguatezza della somma.

A dimostrazione della natura remuneratoria della tariffa, la



società elencava le complesse attività di gestione conseguenti a ciascuna notifica: (i) protocollazione, acquisizione e trasmissione dei dati del cliente; (ii) raccolta della documentazione e comunicazioni agli enti accertatori e all'utente; (iii) gestione di richieste di chiarimenti, reclami e contestazioni di addebiti; (iv) attività di recupero crediti, adempimenti contabili e supporto legale.

In subordine la convenuta assumeva che, anche laddove qualificata come penale, la somma non potesse ritenersi manifestamente eccessiva. La sua entità andava valutata alla luce dell'interesse del creditore all'adempimento, dei costi sopportati, della complessa organizzazione aziendale richiesta per la lavorazione delle notifiche e della legittima funzione deterrente della previsione.

Contestava gli effetti della riforma dell'art. 196 C.d.S. sulla legittimità della clausola, evidenziando come la modifica normativa non avesse comunque azzerato le attività interne di gestione delle notifiche e i relativi costi vivi.

La resistente negava la violazione degli artt. 19 e ss. cod. cons., rilevando che l'applicazione di una clausola asseritamente vessatoria non integra in via automatica una pratica commerciale vietata, difettando nel caso di specie i presupposti dell'ingannevolezza, dell'aggressività o dell'idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio.

In merito alle tutele sollecitate dall'associazione, la società



eccepiva che l'azione inibitoria ha una funzione squisitamente preventiva e prospettica e non può quindi essere impiegata per tutelare posizioni individuali già maturate nell'ambito di rapporti contrattuali ormai esauriti.

In via subordinata, chiedeva che l'eventuale ordine di comunicazione individuale fosse circoscritto ai soli clienti consumatori a cui la clausola fosse stata effettivamente applicata, limitando temporaneamente la misura ai contratti stipulati in data successiva al 10 novembre 2021, da inviarsi via e-mail e senza alcuna menzione di un automatico diritto al rimborso.

Contestava, infine, perché ritenute sproporzionate, le richieste di pubblicazione del provvedimento (su sito e quotidiani) e di fissazione della penale giudiziale ex art. 614-*bis* c.p.c., chiedendo che quest'ultima fosse eventualmente ridotta al minimo di legge.

3. Con sentenza n. 646 pubblicata il 17 giugno 2024, il Tribunale accoglieva in larga parte il ricorso dell'Associazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

In linea con quanto già ritenuto dall'AGCM e dal TAR Lazio, qualificava la clausola impugnata come clausola penale e non come remunerazione di un servizio. Essa presentava infatti i requisiti del patto accessorio con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento a fronte dell'inosservanza da parte del cliente dei



propri obblighi contrattuali (condotta diligente del veicolo e tempestivo pagamento di sanzioni e pedaggi). Escludeva che l'attività della società (invio dati all'ente accertatore e gestione interna della pratica) configurasse un servizio per il cliente, trattandosi di adempimenti funzionali all'applicazione dell'art. 196 C.d.S. svolti nell'interesse della locatrice e dell'ente competente, con conseguente difetto dell'interesse del debitore ex art. 1174 c.c. Il Tribunale precisava che, anche a voler configurare la penale come condizione o clausola atipica indipendente dall'inadempimento colpevole dell'utente, la disciplina consumeristica sarebbe rimasta applicabile dal momento che si estende ad "altro titolo equivalente" rispetto alla penale, come stabilito dall'art. 33, comma 2, lett. f, cod. cons..

Richiamata la giurisprudenza CGUE sul significativo squilibrio a danno del consumatore dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, il Tribunale accertava la manifesta sproporzione dell'addebito di € 50,00 più Iva rispetto ai costi effettivi di gestione della pratica sostenuti dal professionista. A riprova di ciò, il Giudice di prime cure valorizzava: (i) il contratto di mandato tra la resistente e A&C Broker s.r.l., che prevedeva un compenso per la mandataria di soli € 3,00 (in caso di mancato incasso della penale) o € 7,50 (in caso di buon fine); (ii) i contratti tra la resistente e altre società automobilistiche proprietarie dei veicoli facenti parte della sua



flotta aziendali, contenenti penali analoghe variabili tra € 3,00 ed € 10,00 (salvo un solo caso di € 15,00); (iii) la genericità delle difese della società sui presunti costi del personale interno (quantificati indistintamente in “milioni di euro”).

La sproporzione veniva ravvisata anche per il periodo antecedente alla riforma dell’art. 196 cod. strada (L. 156/2021). I dati AGCM per il triennio 2018-2020, non specificamente contestati dalla convenuta, evidenziavano infatti ricavi enormemente superiori ai costi di gestione (es. nel 2018: 4,4 milioni di introiti contro 2 milioni di costi). Conseguentemente, veniva respinta la domanda subordinata della resistente volta a escludere la vessatorietà per il periodo anteriore al 10 novembre 2021.

Non essendo stata fornita la prova di una trattativa individuale ex art. 34, comma 5, cod. cons., il Tribunale dichiarava la clausola integralmente nulla (nullità di protezione parziale ex art. 36, comma 1, cod. cons.) con conseguente assorbimento della censura sulla pratica commerciale scorretta.

Ritenuto sussistere la lesione degli interessi collettivi dei consumatori (art. 140-ter, comma 2, cod. cons.), il Tribunale adottava i seguenti provvedimenti: (i) accertava la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola di cui all’art. 2.2, lett. e), respingendo la domanda subordinata della resistente per il periodo antecedente al 10 novembre 2021; (ii) vietava alla convenuta la predisposizione, l’inserimento, la diffusione e



l'utilizzo della suddetta clausola (o di clausole analoghe) sia nei contratti futuri, sia in quelli pendenti o non ancora esauriti; (iii) ordinava la pubblicazione per estratto della sentenza, per una sola volta e a caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera"; (iv) disponeva la pubblicazione del dispositivo sulla home page del sito internet della società convenuta e ordinava l'invio di una comunicazione individuale avente la medesima intestazione a tutti i clienti a cui fosse stato richiesto il pagamento dei 50,00 euro nell'ultimo decennio, informandoli chiaramente del diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte, rigettando, di contro, la domanda dell'Associazione volta a ottenere una dichiarazione giudiziale di interruzione della prescrizione, in quanto effetto già operante *ex lege* ai sensi dell'art. 140-*duodecies* cod. cons.); (v) fissava, infine, in 60 giorni il termine per l'adempimento dei predetti obblighi, stabilendo una penale di € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni (stampa e web), nonché di € 100,00 per ogni contratto concluso in violazione dell'inibitoria, per ogni applicazione della clausola e per ogni omessa comunicazione individuale.

4. Avverso tale provvedimento ha interposto appello Sicily by Car s.p.a. con citazione del 1° luglio 2024.

Si è costituita l'appellata Associazione Movimento Consumatori APS chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.



Ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte anche la Procura Generale.

È stata respinta la richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza di primo grado,

Nel corso del presente giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il gravame interposto da Siciliy by Car S.p.a. avverso la sentenza del TAR Lazio (che confermava il provvedimento AGCM), statuendo quanto segue: (i) ha confermato la natura di clausola penale della controversa previsione contrattuale, a prescindere dalla denominazione di “corrispettivo” usata nel contratto; (ii) nondimeno ha annullato il provvedimento AGCM per non aver adeguatamente motivato la manifesta eccessività dell’importo (ex art. 33, comma 2, lett. f, cod. cons.), facendo comunque salva la possibilità di emanare un nuovo provvedimento, previa una rinnovata e più approfondita istruttoria sul punto.

La presente causa è passata in decisione all’udienza del 13.05.2026.

5. Il primo motivo d’appello è rubricato *“L’eccezione di inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione attiva dell’appellata e/o per difetto di interesse ad agire dei clienti consumatori diretti interessati”*.

Premesso che la legittimazione attiva e l’interesse ad agire costituiscono condizioni dell’azione rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, l’appellante deduce per la prima



volta nel presente grado di appello l'inammissibilità dell'azione rappresentativa avversariamente promossa con riferimento ai contratti di noleggio stipulati prima del 25 giugno 2023 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2023), articolando le seguenti censure.

Nel regime antecedente alla riforma, l'ente collettivo non poteva agire senza uno specifico mandato *ad litem* dei singoli consumatori. Il nuovo art. 140-*septies* cod. cons., introdotto per consentire l'azione rappresentativa senza necessità di mandato, opera solo dal 25 giugno 2023 e non può legittimare l'azione per condotte anteriori in assenza di procura.

Per i contratti preriforma non è stato allegato, né dimostrato alcun danno concreto subito dai clienti. Di conseguenza, non può applicarsi il nuovo art. 140-*ter* cod. cons., che esenta l'associazione attrice dalla prova del danno effettivo dei singoli, poiché anch'esso privo di efficacia retroattiva.

L'appellante contesta la generalizzata applicabilità della riforma ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, evidenziando che le nuove norme sulle azioni rappresentative non sono puramente processuali, ma producono effetti sostanziali peggiorativi per il professionista convenuto.

In particolare, il d.lgs. n. 28/2023 ha introdotto regole eccezionali e più severe quali: sanzioni più gravi (art. 140-*terdecies* cod. cons.), un nuovo e sfavorevole regime di prescrizione e decadenza (art. 140-*duodecies* cod. cons.), la



possibilità di richiedere provvedimenti compensativi in aggiunta a quelli inibitori (art. 140-*novies* cod. cons.), la facoltà per l'ente di agire prescindendo dalla prova del dolo o della colpa del professionista, nonché dalle perdite effettive dei consumatori.

A fronte di tale quadro, l'appellante invoca il principio di irretroattività della legge sfavorevole, richiamando: l'art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire), i principi costituzionali e sovranazionali di legalità e certezza del diritto (art. 25 Cost., art. 2 c.p., art. 7 CEDU), la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che qualifica l'irretroattività come valore generale dell'ordinamento ed elemento essenziale dello Stato di diritto.

Poiché, prosegue l'appellante, la regola generale del processo civile impone il mandato del rappresentato e l'interesse ad agire correlato a un danno concreto, le deroghe introdotte dagli artt. 140-*septies* e 140-*ter* cod. cons. rivestono carattere eccezionale. Esse non possono quindi estendersi oltre i confini temporali prefissati dal legislatore. L'art. 4 d.lgs. 28/2023 stabilisce espressamente che il decreto si applica "a decorrere dal 25 giugno 2023". Tale dato testuale conferma che la nuova disciplina sulle azioni rappresentative senza mandato e senza prova del danno non può sanzionare clausole o condotte antecedenti a tale data.

L'appellante contesta, infine, che l'azione collettiva senza mandato fosse già ammessa nel vecchio sistema (es. ex art.



1469-*sexies* c.c.), rilevando che: la giurisprudenza dell'epoca (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23304) dimostra che le stesse associazioni di categoria intervenivano in giudizio munite di specifico mandato dei consumatori, ritenendolo dunque necessario; il previgente dato testuale non conteneva alcuna deroga all'obbligo del mandato, esenzione introdotta in modo esplicito soltanto con il nuovo art. 140-*septies* cod. cons.

L'appellante conclude, in sintesi, chiedendo che le domande avversarie relative a clausole o violazioni anteriori al 25 giugno 2023 siano dichiarate inammissibili: da un lato, per carenza di legittimazione attiva dell'ente (mancanza di *mandato ad litem*); dall'altro, per difetto di interesse ad agire dei consumatori (mancanza di allegazione e prova di concrete lesioni o doglianze).

6. Il primo motivo di appello non è fondato.

L'appellante muove dall'assunto secondo cui l'azione rappresentativa proposta dall'associazione ricorrente non potrebbe riguardare contratti stipulati anteriormente al 25 giugno 2023, in quanto, prima dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 28/2023, l'ente esponenziale avrebbe potuto agire solo in presenza di uno specifico mandato dei consumatori interessati e solo a fronte della prova di un concreto pregiudizio individuale.

Tale impostazione non considera, tuttavia, la natura dell'azione concretamente proposta nel presente giudizio, che



non è un'azione compensativa o restitutoria diretta all'accertamento e alla liquidazione di diritti individuali già maturati, bensì un'azione inibitoria ai sensi dell'art. 140-*octies* cod. cons., volta ad ottenere la cessazione e il divieto di reiterazione dell'utilizzo di una clausola assunta come abusiva nelle condizioni generali di contratto predisposte dal professionista.

L'oggetto della tutela non è, dunque, il ristoro individuale dei singoli consumatori per rapporti già esauriti, ma l'eliminazione, per il futuro, dell'uso di una condizione generale accertata come abusiva e idonea a ledere interessi collettivi dei consumatori.

La norma di cui all'art. 140-*octies* cod. cons. si ricollega alla funzione propria dell'art. 37 cod. cons., che individua il contenuto tipico dell'azione inibitoria nell'interdizione dell'uso delle condizioni generali di contratto di cui sia accertata l'abusività. Ne discende che l'azione qui esercitata non introduce, rispetto alle clausole anteriori al 25 giugno 2023, una tutela sostanziale retroattiva non prevista dall'ordinamento, ma si colloca nella continuità funzionale dell'azione inibitoria già conosciuta dal codice del consumo.

Risulta allora decisivo il richiamo al principio affermato da Cass. n. 13051/2008 (la cui motivazione è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), che pronunciandosi sull'art. 1469-*sexies* c.c. (norma sovrapponibile a quella di cui all'art. 37 cod. consumo) ha chiarito il



meccanismo operativo dell'inibitoria collettiva distinguendo nettamente tra "inserzione" e "uso" della clausola.

Secondo la Corte, l'inserimento della clausola in un formulario o in un contratto individuale costituisce certamente una modalità di uso, ma non esaurisce il concetto di utilizzazione. La nozione di "uso" ha portata più ampia, perché comprende non solo l'attività materiale di predisposizione o inserimento della clausola nei nuovi contratti, ma anche l'esercizio dei diritti e dei poteri che dalla clausola derivano. In altri termini, il professionista non usa la clausola abusiva soltanto quando la inserisce in un nuovo modulo contrattuale, ma anche quando, in un rapporto già concluso, continua ad avvalersene per produrre effetti a proprio favore e a carico del consumatore.

Proprio per questa ragione, la Cassazione ha escluso che l'inibitoria collettiva debba essere confinata ai soli contratti futuri, affermando che essa può impedire anche la futura applicazione di clausole già inserite in contratti pendenti, ove tali clausole siano ancora idonee a produrre effetti successivi alla pronuncia.

Tale effetto non implica alcuna applicazione retroattiva della tutela. La Cassazione distingue infatti tra il fatto generatore del rapporto contrattuale, costituito dalla stipulazione del contratto, e gli effetti che da quel rapporto continuano a prodursi nel tempo. L'inibitoria non travolge retroattivamente il



contratto già concluso, non elimina il fatto storico della stipulazione e non incide sugli effetti ormai definitivamente esauriti. Essa impedisce soltanto che, dopo la pronuncia, il professionista continui a esercitare poteri o a far valere pretese fondati su una clausola accertata come abusiva.

In questo senso l'azione conserva la propria funzione preventiva: non opera sul passato in quanto tale, ma sul futuro, precludendo il prodursi di ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti da una clausola già inserita ma ancora operativa.

La Suprema Corte ha espressamente ritenuto che questa estensione dell'inibitoria ai rapporti già esistenti non contrasti con la funzione preventiva dello strumento, proprio poiché la prevenzione non riguarda soltanto la stipulazione di nuovi contratti contenenti clausole abusive, ma anche il rischio che clausole già predisposte e inserite continuino a produrre effetti per il futuro.

Ne consegue che l'argomento dell'appellante confonde due piani distinti. Da un lato vi è la questione, propriamente transitoria, dell'applicazione della nuova disciplina processuale delle azioni rappresentative introdotta dal d.lgs. n. 28/2023; dall'altro vi è la diversa questione, propria della tutela inibitoria, peraltro già conosciuta dall'ordinamento, della possibilità di vietare l'uso futuro di clausole abusive anche quando esse siano state inserite in contratti anteriormente stipulati.

Il principio espresso da Cass. n. 13051/2008 cit. incide su



questo secondo piano e consente di escludere che il divieto di futura applicazione della clausola ai rapporti ancora produttivi di effetti possa essere qualificato come applicazione retroattiva della disciplina. Una cosa è incidere retroattivamente su contratti già conclusi o su effetti definitivamente consumati; altra cosa è vietare al professionista, per il futuro, di continuare ad applicare una clausola già inserita in contratti precedenti ma ancora idonea a fondare pretese nei confronti del consumatore. Solo la prima ipotesi porrebbe un problema di retroattività in senso proprio; la seconda costituisce invece l'ordinario effetto conformativo dell'inibitoria dell'uso.

Sotto tale profilo, non coglie nel segno neppure il richiamo dell'appellante alla mancanza di mandato dei consumatori interessati e alla mancata prova di un loro concreto danno individuale. Tali argomenti presuppongono che l'azione sia diretta a far valere diritti individuali dei singoli consumatori in relazione a rapporti contrattuali già esauriti. Ma l'azione inibitoria opera su un piano diverso, collettivo e oggettivo, perché mira a neutralizzare l'utilizzazione di una clausola abusiva nelle condizioni generali predisposte dal professionista. La tutela non dipende dalla dimostrazione, caso per caso, del pregiudizio subito da ciascun consumatore, né dall'attribuzione all'associazione di una rappresentanza processuale individuale dei singoli clienti, ma dall'accertamento della abusività della clausola e dalla sua idoneità a ledere interessi collettivi.



Proprio questa è la ragione per cui la Cassazione ha valorizzato l'effettività dell'azione collettiva: se l'inibitoria fosse limitata ai soli contratti stipulati dopo la pronuncia e non potesse impedire l'ulteriore uso di clausole già inserite nei rapporti pendenti, la tutela collettiva resterebbe meramente teorica e i consumatori sarebbero costretti ad agire individualmente per neutralizzare effetti futuri della medesima clausola abusiva.

Deve quindi ritenersi che l'azione proposta dall'associazione sia ammissibile nella sua dimensione inibitoria, anche nella parte in cui mira a impedire che la clausola contestata continui a essere utilizzata dopo la pronuncia nei rapporti ancora suscettibili di produrre effetti. L'eventuale anteriorità della stipulazione del contratto rispetto al 25 giugno 2023 non è, di per sé, decisiva, quando non si tratti di attribuire retroattivamente nuovi effetti sanzionatori o compensativi a fatti esauriti, ma di impedire l'ulteriore uso di una clausola abusiva.

Ne deriva il rigetto del primo motivo di appello, nella parte in cui pretende di far discendere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2023 una generale inammissibilità dell'azione rispetto a tutte le clausole contenute in contratti anteriori, senza distinguere tra incidenza retroattiva su rapporti esauriti e fisiologica efficacia preventiva dell'inibitoria sugli effetti futuri della clausola.

7. Il secondo motivo d'appello, diretto contro il capo della



sentenza che ha qualificato la clausola 2.2, lett. e), come penale vessatoria e ne ha tratto le conseguenti statuizioni inibitorie, informative, coercitive, è rubricato: *“L’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 del codice civile; per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1382 del codice civile; per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 del codice civile; per violazione e falsa applicazione degli articoli 33 e 34 del codice del consumo; erronea, falsa e ingiusta interpretazione quale penale contrattuale, piuttosto che quale corrispettivo, dell’articolo 2.2, lettera e), delle condizioni generali di noleggio; erronea, falsa e ingiusta applicazione dell’articolo 2.2, lettera e), delle condizioni generali di noleggio; erronea e ingiusta declaratoria di vessatorietà e nullità dell’articolo 2.2, lettera e), delle condizioni generali di noleggio; erronea, falsa e ingiusta disposizione di inibitoria, ordini e divieti; erronea, falsa e ingiusta applicazione di “risarcimenti” e “sanzioni”; inadeguata, erronea e ingiusta valutazione dei presupposti dell’azione di accertamento della vessatorietà e della nullità di protezione dell’articolo 2.2, lettera e), delle condizioni generali di noleggio; inadeguata, erronea e ingiusta valutazione dei presupposti sostanziali della clausola penale, dell’inadempimento contrattuale e della vessatorietà di clausole ai sensi del codice del consumo; inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande ed eccezioni proposte*



dall'appellante in primo grado; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi dell'azione di accertamento della vessatorietà e della nullità dell'articolo 2.2, lettera e), delle condizioni generali di noleggio; insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio”.

La società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato la vessatorietà e la nullità di protezione della clausola di cui all'art. 2.2, lett. e), delle condizioni generali di noleggio deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c. sull'interpretazione dei contratti, dell'art. 1382 c.c. sulla clausola penale, dell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento, degli artt. 33 e 34 del cod. cons., nonché l'omesso esame di fatti decisivi e un asserito vizio logico, insufficiente e contraddittorio della motivazione.

La tesi centrale dell'appellante si fonda sull'assunto che il primo Giudice abbia erroneamente qualificato l'addebito di € 50,00 oltre Iva come clausola penale anziché come legittimo corrispettivo contrattuale per servizi aggiuntivi di gestione delle pratiche connesse alla circolazione (multe, pedaggi e parcheggi), derivandone l'erroneità dell'intero impianto decisorio.

Sul punto nega il presupposto stesso della penale ex art. 1382 c.c., evidenziando che l'inosservanza del codice della strada o l'omesso tempestivo pagamento di pedaggi e parcheggi



costituiscono violazioni di obblighi legali e pubblicistici e non inadempimenti contrattuali verso il noleggiante. Secondo tale prospettazione, il mero richiamo contrattuale a norme imperative ha valenza puramente esortativa o riproduttiva di doveri legali, in linea con l'art. 34, comma 3, cod. cons. che esclude la vessatorietà delle clausole riproduttive di legge, e non può fondare un'autonoma obbligazione la cui violazione sia sanzionabile con una penale, restando l'unico obbligo propriamente contrattuale (la custodia di veicolo, accessori e documenti) del tutto privo di nesso con l'addebito in parola.

A suffragio della natura corrispettiva, l'appellante valorizza il dato letterale della clausola, l'applicazione dell'Iva (coerente con la remunerazione di un servizio e non con una penale) e le modalità trasparenti di informazione, attestate dalla specifica dichiarazione sottoscritta dal cliente a inizio noleggio.

Sotto il profilo causale ed ex art. 1174 c.c., descrive l'utilità oggettivamente apprezzabile riversata nella sfera del consumatore, il quale trae vantaggio da una tempestiva informazione e dalla gestione della rinotifica per predisporre le proprie difese, valutare l'opposizione, verificare la tempestività della notifica dell'ente impositore e prevenire azioni di regresso, a fronte di una complessa attività che comporta costi effettivi per l'impresa, la quale corrisponde alle case automobilistiche proprietarie dei veicoli in disponibilità un importo tra € 8,00 ed € 15,00 oltre Iva per verbale, e al provider A&C Broker s.r.l. €



7,50 oltre Iva per la protocollazione e trasmissione dati sia per i veicoli in proprietà che in disponibilità.

Sotto il profilo strettamente ermeneutico, l'appellante rileva che la qualificazione come corrispettivo rispecchi fedelmente la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), l'esame complessivo delle condizioni contrattuali e delle fasi di stipula online e al banco (art. 1363 c.c.), l'oggetto limitato alla sola contrattazione (art. 1364 c.c.), l'interpretazione secondo buona fede e conservazione (artt. 1366, 1367 c.c.), la prassi del mercato dell'autonoleggio (art. 1368 c.c.), la coerenza con la natura del contratto (art. 1369 c.c.) e i criteri di chiusura ex artt. 1370 e 1371 c.c..

Ne consegue, secondo la società, l'insindacabilità ex art. 34 cod. cons. dell'adeguatezza del prezzo, stante la trasparenza della pattuizione.

In via subordinata, l'appellante assume che, anche ove si ravvisasse una penale o un "titolo equivalente" (che esige comunque un inadempimento ex art. 33, comma 2, lett. f, cod. cons.), la somma non sarebbe manifestamente eccessiva, essendo il Tribunale incorso in un errore metodologico nel raffrontare l'addebito ai costi interni aziendali anziché alla gravità dell'inadempimento del consumatore, sindacando indebitamente lo squilibrio economico anziché quello normativo-giuridico (in contrasto con Cass. n. 36740/2021) e omettendo di considerare sia il rilevante disvalore sociale e



l'entità economica delle violazioni stradali, sia l'inconferenza dei dati AGCM 2018-2020 sui margini di impresa, all'epoca ancora *sub iudice*.

Infine, l'appellante impugna le statuizioni accessorie e consequenziali, evidenziando non solo l'effetto caducatorio automatico derivante dall'insussistenza della vessatorietà, ma formulando autonome censure: da un lato, contro gli ordini di pubblicazione e di comunicazione individuale ai clienti nell'ultimo decennio, giudicati precoci ed erroneamente fondati sull'art. 13, comma 3, della direttiva UE 2020/1828 che postula decisioni definitive (laddove la sentenza di primo grado è provvisoria e *sub iudice*); dall'altro, contro le misure coercitive indirette (*astreintes*), quantificate in € 4.000,00 giornalieri per il ritardo nelle pubblicazioni ed € 100,00 per ogni ulteriore contratto, applicazione della clausola o omessa comunicazione, ritenute abnormi, ingiuste e sproporzionate per radicale carenza del presupposto della gravità del fatto, richiedendo in conclusione l'integrale riforma della decisione gravata con il definitivo accertamento della natura corrispettiva della clausola e il conseguente rigetto di tutte le domande attoree.

8. La clausola contestata ha il seguente letterale tenore.

“Il Cliente si obbliga (...) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo



(€ 50,00 più Iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo”.

9. Ai fini della qualificazione della clausola occorre muovere non dalla denominazione formale utilizzata dalle parti, ma dalla funzione concretamente assolta dalla previsione nel complessivo regolamento contrattuale.

È vero che l'art. 2.2, lett. e), delle condizioni generali qualifica l'importo di € 50,00 oltre Iva come “*corrispettivo*” per servizi aggiuntivi relativi a multe, pedaggi, parcheggi e altri addebiti connessi alla circolazione del veicolo. Tuttavia, tale dato letterale, isolatamente considerato, non è decisivo, poiché l'obbligo di pagamento non sorge quale prezzo fisiologico di una prestazione accessoria liberamente richiesta dal cliente, ma soltanto “*in caso di omesso tempestivo pagamento*” delle somme dovute in relazione all'uso del mezzo noleggiato.

La clausola opera, dunque, in presenza di una situazione patologica o comunque non fisiologica del rapporto, nella quale il cliente, dopo avere generato durante il noleggio una posizione debitoria per contravvenzioni, pedaggi, parcheggi o altri addebiti, non provvede tempestivamente a definirla, determinando l'intervento gestionale del locatore.

In questa prospettiva, la previsione non si limita a stabilire il prezzo di un servizio (genericamente definito “*servizi aggiuntivi*”) autonomo, specificamente determinato nel suo oggetto e



volontariamente richiesto, ma predetermina forfettariamente la conseguenza economica dell'inosservanza di obblighi che il contratto pone a carico del cliente.

Tale conclusione trova conferma anzitutto nella collocazione sistematica della clausola: l'art. 2 è rubricato "*Obblighi e facoltà del cliente*" e il punto 2.2 si apre con la formula "*Il Cliente si obbliga*", sicché le singole previsioni ivi contenute non hanno natura meramente informativa o ricognitiva di doveri esterni, ma concorrono a definire il contenuto delle obbligazioni assunte dal cliente nei confronti del locatore.

In tale contesto assume particolare rilievo la lett. b), con la quale il cliente si obbliga "*a condurre diligentemente l'autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo*". La formulazione non si limita a ricordare che ogni conducente è tenuto al rispetto della disciplina pubblicistica della circolazione, ma inserisce tale dovere nel regolamento contrattuale interno, collegandolo all'uso diligente del bene locato. La violazione delle norme di circolazione resta, naturalmente, illecito o irregolarità verso l'autorità o verso il terzo gestore, ma assume anche rilievo contrattuale nei rapporti tra cliente e locatore, perché incide sul modo in cui il veicolo viene utilizzato e sulle conseguenze economiche o amministrative che tale utilizzo può produrre in capo alla società di noleggio.



La lett. e) rafforza ulteriormente tale lettura, prevedendo che il cliente si obbliga “*a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio*”. Anche qui il contratto non si limita a prendere atto di una eventuale responsabilità del cliente verso l'autorità, l'ente accertatore o il concessionario, ma trasforma il pagamento tempestivo di tali importi in una condotta dovuta anche nel rapporto interno con il locatore, al fine di evitare che quelle posizioni restino insolute e ricadano, direttamente o indirettamente, sulla società.

L'inciso “*in caso di omesso tempestivo pagamento*” assume allora valore decisivo, perché collega l'addebito di € 50,00 non alla mera commissione dell'infrazione, né alla generica esistenza di una pratica amministrativa, ma a una omissione del cliente rispetto a un obbligo contrattualmente assunto: prima il contratto pone l'obbligo di pagare contravvenzioni, pedaggi e parcheggi maturati durante il noleggio; poi prevede una conseguenza economica specifica nel caso in cui tale pagamento non avvenga tempestivamente. Ne deriva una struttura tipicamente reattiva, coerente con la funzione della clausola penale, poiché la somma è dovuta non come prezzo ordinario di un servizio opzionale, ma come conseguenza predeterminata dell'inadempimento o inesatto adempimento del cliente.

Il riferimento ai “*servizi aggiuntivi*” non conduce a diversa



conclusione. Tali servizi, infatti, non sono descritti come prestazioni autonome, preventivamente selezionabili dal cliente e sorrette da un suo distinto interesse negoziale, ma sono evocati in modo generico, senza che la clausola specifichi in che cosa concretamente consistano, quali attività siano comprese nella prestazione e quale utilità specifica venga resa al cliente. Difetta, pertanto, una base testuale idonea a sostenere che, contrattualmente, l'importo sia il corrispettivo di un servizio accessorio prestato nell'interesse del consumatore. La previsione collega invece l'addebito all'*"omesso tempestivo pagamento"* di multe, pedaggi, parcheggi, sanzioni o altri addebiti maturati durante il noleggio, sicché il cosiddetto servizio aggiuntivo si presenta non come prestazione fisiologica e autonoma del rapporto, ma come effetto organizzativo dell'omissione del cliente e come conseguenza gestionale dell'inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.

Anche la disciplina del cosiddetto *"Delayed Charge"* conferma tale impostazione, poiché inserisce i corrispettivi relativi a multe, pedaggi, parcheggi, sanzioni, danni e altri addebiti tra le somme che possono essere imputate al cliente successivamente alla restituzione del veicolo, quando siano maturate durante il noleggio ma non note o non ancora contabilizzate al momento della riconsegna. Tale previsione dimostra che il contratto costruisce un sistema unitario di



imputazione al cliente delle conseguenze economiche derivanti dall'uso del mezzo durante il periodo di disponibilità, anche se emerse successivamente, e che la vicenda non è esterna al rapporto contrattuale, ma è espressamente prevista e disciplinata dal regolamento negoziale.

Nello stesso senso depone l'art. 2.4, là dove, per l'ipotesi di violazione del codice della strada o di altre disposizioni relative alla circolazione, commessa dal cliente o dal conducente, il cliente *“si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore dalle sanzioni irrogate dalle autorità competenti”*. Tale previsione mostra con particolare chiarezza che le conseguenze dell'uso irregolare del veicolo non restano confinate al rapporto pubblicistico tra trasgressore e autorità, ma sono assunte dal contratto come oggetto di uno specifico assetto interno di responsabilità tra cliente e locatore.

Lo stesso art. 2.4, inoltre, prevede che, qualora unitamente o disgiuntamente alle sanzioni siano disposti il fermo amministrativo o il sequestro del mezzo, il cliente debba corrispondere il prezzo del noleggio per tutto il periodo compreso tra l'adozione della misura e la cessazione dei suoi effetti, nonché tenere indenne il locatore da ogni spesa inerente alla procedura amministrativa. Anche tale previsione conferma che il contratto attribuisce rilievo interno non solo all'obbligo di pagamento delle sanzioni, ma più in generale alle conseguenze economiche e organizzative dell'uso non regolare del veicolo.



Ulteriore conferma deriva dall'art. 3.2, secondo cui il cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e omissioni di chiunque conduca l'autoveicolo. Disposizione che amplia l'area della responsabilità contrattuale del cliente, rendendolo responsabile verso il locatore non soltanto per le proprie condotte, ma anche per quelle del conducente, rafforzando così l'idea che l'uso conforme del mezzo, comprensivo del rispetto delle regole di circolazione e degli obblighi di pagamento connessi, costituisca un obbligo contrattuale riferibile alla sfera di gestione del cliente.

Infine, anche le previsioni generali sulla responsabilità del cliente per il veicolo, quali l'art. 2.1, che lo qualifica responsabile dell'autoveicolo fino alla cessazione del contratto, e l'art. 2.4, nella parte in cui richiama l'art. 1588 c.c. e disciplina la responsabilità per i danni occorsi al bene salvo prova della non imputabilità, concorrono sistematicamente a delineare un obbligo complessivo di custodia, diligente utilizzo e restituzione del mezzo, nel quale si inserisce anche l'obbligo di evitare usi irregolari idonei a produrre conseguenze economiche o amministrative per il locatore.

Alla luce di tali elementi, letti unitariamente, deve ritenersi che il contratto non si limiti a richiamare obblighi legali esterni, ma assuma l'uso diligente e giuridicamente regolare del veicolo, nonché il tempestivo pagamento delle somme connesse a contravvenzioni, pedaggi e parcheggi, come obblighi rilevanti



anche nel rapporto interno tra cliente e locatore.

Ne consegue che l'importo fisso di € 50,00 oltre Iva, pur denominato "*corrispettivo*", non appare riconducibile alla remunerazione di un autonomo servizio accessorio, ma alla predeterminazione forfettaria della conseguenza economica derivante dall'omesso tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cliente, con conseguente riconducibilità della previsione allo schema funzionale della clausola penale, o comunque di un titolo equivalente ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), cod. consumo.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione di primo grado deve essere confermata.

La corretta interpretazione sistematica della clausola, letta nel contesto complessivo delle condizioni generali di contratto, consente infatti di ricondurre l'importo di € 50,00 oltre Iva non alla remunerazione di un autonomo servizio accessorio prestato nell'interesse del cliente, ma alla predeterminazione forfettaria delle conseguenze economiche dell'omesso tempestivo adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal cliente in relazione all'uso diligente e giuridicamente regolare del veicolo, nonché al pagamento di contravvenzioni, pedaggi, parcheggi e altri addebiti maturati durante il noleggio.

11. La qualificazione della clausola come penale costituisce soltanto il presupposto del giudizio, ma non ne determina automaticamente la vessatorietà. L'art. 33, comma 2, lett. f),



cod. cons. non colpisce infatti ogni penale forfettaria, onerosa o economicamente discutibile, ma solo quella che imponga al consumatore una somma di importo manifestamente eccessivo.

La verifica deve dunque accertare una sproporzione evidente e macroscopica rispetto alla funzione assolta dalla clausola, avuto riguardo all'obbligo contrattuale presidiato, all'interesse del locatore all'adempimento e agli oneri organizzativi e gestionali ragionevolmente prevedibili *ex ante*.

Tale giudizio non coincide con quello previsto dall'art. 1384 c.c.: nel diritto comune la penale eccessiva resta valida ed è suscettibile di riduzione equitativa, mentre nel contratto del consumatore la clausola abusiva è colpita da nullità di protezione e deve essere disapplicata, non ridotta.

Proprio per tale ragione, il sindacato ex art. 33 cod. cons. deve essere condotto sul regolamento contrattuale predisposto, e non sul danno concretamente verificatosi nella singola vicenda, verificando se l'importo sia strutturalmente eccedente rispetto agli interessi e agli oneri prevedibili al momento della stipulazione.

Ne consegue che né il carattere predeterminato della somma, né il raffronto con l'importo della singola sanzione o con il canone giornaliero di noleggio sono, isolatamente considerati, decisivi, trattandosi di parametri non necessariamente correlati ai costi di gestione della pratica.

Nel caso in esame, la clausola presidia obblighi non



marginali del cliente, relativi all'uso diligente e giuridicamente regolare del veicolo e al tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi maturati durante il noleggio, ed è funzionale tanto alla liquidazione preventiva degli oneri di gestione quanto all'incentivazione dell'adempimento tempestivo.

L'automaticità dell'addebito e la predeterminazione forfettaria dell'importo sono elementi valutabili, ma non bastano, di per sé, a fondare la manifesta eccessività, essendo propri della struttura stessa della clausola penale. Essi assumono rilievo solo ove rivelino uno sganciamento macroscopico da qualunque plausibile stima degli oneri organizzativi prevedibili o da un interesse contrattuale meritevole di tutela. In mancanza di tale dimostrazione, la sola qualificazione della somma come penale non è sufficiente a sorreggere il giudizio di vessatorietà.

12. Muovendo l'analisi dagli oneri organizzativi e gestionali ragionevolmente prevedibili *ex ante* a carico della società di autonoleggio in caso di intempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi maturati durante il noleggio vanno svolte le seguenti considerazioni.

Secondo l'appellante, l'addebito al consumatore dell'importo di € 50,00 più Iva si giustificerebbe perché la gestione delle pratiche, relative appunto a contravvenzioni, pedaggi, parcheggi e altri addebiti non tempestivamente pagati dal cliente,



comporterebbe una pluralità di attività, comprendenti la ricezione e protocollazione del verbale, l'individuazione del cliente locatario, l'associazione della sanzione al contratto di noleggio, la trasmissione all'ente impositore dei dati anagrafici e identificativi del cliente con la documentazione necessaria alla rinotifica, la comunicazione al cliente, nonché ulteriori attività interne di interlocuzione con clienti, broker, autorità ed enti, gestione di contestazioni su carta di credito, recupero crediti, adempimenti contabili, supporto legale e rapporti con le case automobilistiche proprietarie dei veicoli concessi in uso alla società.

Tali attività sono state prospettate nell'atto di appello soprattutto al fine di sostenere che l'importo previsto dalla clausola costituirebbe il corrispettivo di servizi aggiuntivi e, comunque, che la somma non sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto agli oneri organizzativi derivanti dalla gestione delle pratiche.

Deve tuttavia rilevarsi che l'esatta dimostrazione della natura, della consistenza e dell'incidenza economica di tali oneri ricadeva, secondo il principio di vicinanza della prova, sulla stessa società appellante, trattandosi dell'unico soggetto nella piena disponibilità della documentazione relativa alla propria organizzazione interna, ai rapporti con il soggetto esterno incaricato della lavorazione, ai contratti con le case automobilistiche, ai costi amministrativi, contabili, legali e di



personale, nonché al numero e alla tipologia delle pratiche effettivamente gestite. Ne consegue che non poteva gravare sull'associazione attrice l'onere di ricostruire dall'esterno la struttura dei costi aziendali dell'autonoleggio, mentre spettava al professionista, che invocava tali costi a giustificazione della misura dell'addebito, fornirne una prova puntuale, documentale e causalmente riferibile alla specifica attività posta a fondamento della clausola.

Il Tribunale ha ritenuto effettivamente dimostrato, in modo specifico, soltanto il costo derivante dal contratto di mandato stipulato con A&C Broker s.r.l., cui l'appellante aveva esternalizzato l'attività di gestione delle pratiche, pari a € 3,00 oltre Iva in caso di mancato incasso dell'addebito e a € 7,50 oltre Iva per ciascun incasso andato a buon fine.

Il Tribunale ha inoltre preso in considerazione gli stralci contrattuali relativi ai rapporti con società proprietarie di veicoli, dai quali risultavano importi compresi tra € 3,00 ed € 10,00, con un solo caso pari a € 15,00, ma ha rilevato che non era stata dimostrata l'incidenza di tali rapporti sull'intera flotta aziendale, ossia il numero di veicoli effettivamente interessati rispetto al complesso dei mezzi utilizzati dalla società.

Proseguendo il Tribunale non ha, invece, ritenuto provati in modo utile gli ulteriori costi interni o generali allegati dalla società, poiché l'appellante si era limitata a fare riferimento a costi di personale, gestione amministrativa e contenzioso per



importi genericamente rilevanti, senza indicarne in modo puntuale la consistenza complessiva, la riferibilità alla singola pratica e la loro necessaria correlazione causale con l'attività oggetto della clausola. Analogamente, le fatture relative a generiche spese amministrative non sono state considerate decisive, potendo riferirsi ad attività estranee alla specifica gestione delle pratiche in contestazione.

Sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello critica certamente l'impostazione giuridica seguita dal Tribunale, sostenendo che la manifesta eccessività della penale non dovrebbe essere valutata in rapporto ai costi sostenuti dall'impresa, ma alla gravità dell'asserito inadempimento del consumatore. Nondimeno, tale censura non si confronta in modo specifico con gli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, e cioè con l'individuazione del costo documentato verso A&C Broker s.r.l., con la mancata prova dell'incidenza dei rapporti con le case automobilistiche, con la genericità dei costi interni allegati e con l'irrilevanza delle fatture amministrative non specificamente riferibili alla gestione delle sanzioni.

La critica dell'appellante si risolve, pertanto, prevalentemente nella contestazione del criterio valutativo adottato dal primo Giudice e nella riproposizione della tesi della natura corrispettiva dell'addebito, senza indicare puntualmente quali specifiche risultanze documentali il Tribunale avrebbe



omesso o travisato e senza dimostrare che gli ulteriori costi dedotti fossero stati effettivamente provati nella loro entità, necessità e riferibilità alla singola lavorazione.

Ne consegue che, ai fini del presente giudizio, l'unico onere rigorosamente dimostrato resta quello relativo all'esternalizzazione della lavorazione a A&C Broker s.r.l., nei limiti di € 3,00 o € 7,50 oltre Iva per pratica, mentre gli ulteriori oneri dedotti dall'appellante rimangono privi di adeguata dimostrazione quanto alla loro misura, alla loro incidenza effettiva e alla loro riferibilità causale alla specifica attività di gestione di multe, pedaggi e parcheggi non tempestivamente pagati dal consumatore.

Anche considerando i costi verso le società proprietarie dei veicoli, il relativo dato non consente di superare tale conclusione, poiché si tratta di importi comunque inferiori all'addebito di € 50,00 oltre Iva e, soprattutto, non risulta dimostrata la loro rilevanza quantitativa sull'insieme delle pratiche gestite dall'appellante.

Pertanto, l'appellante ha allegato un complesso ampio di attività organizzative e amministrative, ma ha fornito prova specifica solo di costi unitari assai più contenuti rispetto all'importo addebitato al cliente. E non ha svolto, nei termini richiesti dall'art. 342 c.p.c., una critica idonea a scalfire l'accertamento del Tribunale secondo cui i restanti costi erano generici, non quantificati o non adeguatamente collegati alla



singola pratica oggetto della clausola.

13. Deve ritenersi integrato, nel caso di specie, il requisito della manifesta eccessività dell'importo previsto dalla clausola in esame, la cui abusività emerge chiaramente ove la si coordini con il complessivo regolamento contrattuale predisposto dall'appellante.

Questo, infatti, già disciplina diffusamente le conseguenze economiche dell'uso irregolare del veicolo attraverso un articolato apparato di addebiti successivi, obblighi di manleva e tutele risarcitorie volti a traslare interamente sul cliente ogni sanzione, spesa o danno derivante dalla condotta di guida.

Tale complessivo sistema di responsabilità assolve già, di per sé, ad una piena funzione coercitiva e preventiva, con la conseguenza che l'ambito operativo specifico della clausola penale in oggetto non è quello di presidiare principalmente l'obbligo generale di diligente utilizzo del mezzo, bensì quello più circoscritto di regolare con un addebito fisso la mera gestione amministrativa e la lavorazione delle pratiche connesse all'omesso tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi o parcheggi.

È proprio entro questo più circoscritto perimetro che assume rilievo decisivo il raffronto oggettivo tra gli oneri di lavorazione effettivamente dimostrati e l'entità della penale applicata.

L'istruttoria ha infatti accertato che l'unico costo specificamente provato dalla società è quello relativo all'attività



esternalizzata ad A&C Broker s.r.l. (pari a € 3,00 oltre Iva in caso di mancato incasso e a € 7,50 oltre Iva per ciascun incasso andato a buon fine), mentre gli ulteriori costi interni o generali allegati sono rimasti privi di dimostrazione quanto a consistenza e riferibilità causale alla singola pratica, così come i costi emergenti dagli stralci dei contratti con terzi proprietari, comunque contenuti tra i 3,00 e i 10,00 euro, non hanno trovato riscontro di incidenza sulla flotta aziendale complessiva.

A fronte di tale quadro probatorio, l'addebito automatico, invariabile e indifferenziato di € 50,00 oltre Iva risulta macroscopicamente eccedente rispetto all'onere gestionale dimostrato. Una simile maggiorazione non può trovare legittimazione nella generica funzione coercitiva della penale, come detto già ampiamente soddisfatta dal resto del regolamento contrattuale, ma si traduce in un aggravio forfettario applicato senza alcuna graduazione in rapporto alla reale complessità dell'attività svolta o alla natura dell'addebito.

Ne deriva che la clausola non è abusiva per il solo fatto di prevedere una sanzione predeterminata, ma perché, nel contesto di un contratto che già neutralizza le principali ricadute economiche dell'uso irregolare del veicolo a favore del professionista, l'ulteriore imposizione di € 50,00 oltre Iva per la mera gestione amministrativa e la lavorazione delle pratiche connesse all'omesso tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi o parcheggi si rivela manifestamente sproporzionata



rispetto ai costi di lavorazione rigorosamente provati, integrando così appieno la presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo.

14. In sintesi, dunque, si può affermare quanto segue.

La clausola in discussione è vessatoria perché l'importo fisso di € 50,00 oltre IVA risulta manifestamente eccedente rispetto all'unico costo di lavorazione rigorosamente provato e non trova adeguata giustificazione in ulteriori oneri specificamente dimostrati.

Poiché il contratto già prevede un articolato sistema di obblighi, manleve e addebiti successivi idoneo a riversare sul cliente le conseguenze economiche dell'uso irregolare del veicolo, la clausola contestata conserva uno spazio funzionale più circoscritto, relativo alla gestione delle pratiche relative a contravvenzioni, pedaggi, parcheggi e altri addebiti non tempestivamente pagati dal cliente.

In tale ambito, lo scarto tra il costo documentato e l'importo imposto al consumatore è macroscopico e non giustificato, con conseguente operatività della presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons., non avendo il professionista fornito elementi idonei a superarla, né attraverso la prova di una trattativa individuale, né attraverso la dimostrazione di oneri effettivi e specifici tali da rendere proporzionato l'importo imposto al consumatore.

Deriva che la decisione di primo grado deve essere



confermata anche nella parte in cui ha accertato la vessatorietà della clausola e ne ha inibito l'ulteriore utilizzo.

15. Devono essere rigettate, infine, le censure rivolte dall'appellante avverso le statuizioni ulteriori rispetto all'ordine inibitorio.

Tali misure trovano espresso fondamento nel sistema dell'azione rappresentativa inibitoria delineato dagli artt. 140-*ter* e 140-*octies* cod. cons.

L'art. 140-*ter*, comma 1, lett. i), cod. cons. definisce il provvedimento inibitorio come quello con cui il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* e ordina altresì la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica. Ne consegue che la pubblicazione del provvedimento non costituisce una misura estranea o eccezionale rispetto all'inibitoria, ma rappresenta una componente tipica del rimedio collettivo, funzionale a rendere conoscibile l'accertamento giudiziale e a rafforzarne l'effettività.

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto applicazione di tale potere in modo proporzionato, disponendo non la pubblicazione su tre quotidiani, come richiesto dall'associazione, ma soltanto su due quotidiani a diffusione nazionale, individuati ne "*Il Sole 24 Ore*" e "*Il Corriere della Sera*", per una sola volta e per



estratto.

Inoltre, l'art. 140-*octies*, comma 7, cod. cons. richiama i commi settimo e ottavo dell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., i quali consentono al giudice, con la condanna alla cessazione della condotta, di ordinare alla parte soccombente l'adozione delle misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate e, su istanza di parte, di disporre la diffusione del provvedimento nei modi e nei tempi ritenuti più appropriati.

Su tale base normativa si giustificano tanto la pubblicazione del dispositivo sulla home page del sito internet della società, con collegamento alla sentenza integrale, quanto l'invio di una comunicazione individuale ai consumatori interessati.

Anche tali misure sono state calibrate dal Tribunale in termini non eccedenti rispetto alla finalità perseguita, poiché la comunicazione individuale è stata limitata ai soli consumatori nei cui confronti, nel corso dell'ultimo decennio, la clausola aveva trovato concreta applicazione mediante richiesta di pagamento dell'importo di € 50,00, escludendosi quindi una comunicazione generalizzata a tutti i clienti della società.

Né assume portata decisiva la doglianza dell'appellante secondo cui le misure informative presupporrebbero una decisione definitiva in senso di giudicato. Il Tribunale ha richiamato l'art. 13, comma 3, della direttiva UE 2020/1828, il quale prevede l'obbligo del professionista di informare i consumatori interessati dall'azione rappresentativa, a proprie



spese, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all'art. 7, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso, compresa, se del caso, una comunicazione individuale.

Tuttavia, nel caso in esame, le misure informative trovano già adeguato fondamento nelle disposizioni interne sopra richiamate — art. 140-*ter*, comma 1, lett. i), cod. cons., art. 140-*octies*, comma 7, cod. cons. e art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. — e sono state disposte all'esito di un giudizio a cognizione piena, in funzione dell'effettività della tutela inibitoria e della riduzione degli effetti della violazione accertata, non già quale anticipazione di un accertamento restitutorio individuale.

Va parimenti disattesa la censura relativa al contenuto della comunicazione individuale, nella parte in cui essa informa il destinatario che, avendo corrisposto l'importo, *“potrebbe avere diritto al rimborso di quanto pagato”*.

Tale formulazione non contiene l'accertamento del diritto restitutorio del singolo consumatore, né sostituisce le eventuali azioni individuali o collettive a contenuto compensativo, ma si limita a rendere edotti i consumatori direttamente incisi dall'applicazione della clausola degli effetti potenzialmente conseguenti all'accertata vessatorietà e nullità di protezione. La misura resta, pertanto, nell'alveo delle misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti della violazione accertata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 140-*octies*, comma 7, cod. cons.



e dell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., senza trasformare l'azione inibitoria in un giudizio di accertamento dei singoli crediti restitutori.

Devono infine essere confermate anche le misure coercitive indirette.

Esse trovano fondamento nell'art. 140-*terdecies* cod. cons., richiamato dal Tribunale, che consente di presidiare l'adempimento degli obblighi imposti con il provvedimento inibitorio mediante la previsione di somme dovute in caso di inosservanza o ritardo, tenendo conto della gravità della violazione.

Il Tribunale ha motivato sul punto valorizzando sia la gravità della condotta, desunta dai rilevanti guadagni generati dall'applicazione della clausola, sia la durata della sua applicazione, ritenuta protratta quantomeno dal 2015. Ha quindi fissato un termine di sessanta giorni per l'adempimento e previsto € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni ed € 100,00 per ogni ulteriore contratto contenente la clausola, per ogni applicazione della clausola in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata.

Tali misure non hanno funzione risarcitoria in favore dell'associazione o dei singoli consumatori, ma funzione compulsoria e di garanzia dell'effettività del comando giudiziale, come confermato dalla previsione secondo cui le relative somme



devono essere versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione, secondo quanto indicato nel dispositivo.

In definitiva, le statuizioni ulteriori rispetto all'ordine inibitorio risultano coerenti con la disciplina positiva dell'azione rappresentativa inibitoria: la pubblicazione è espressamente prevista quale contenuto del provvedimento inibitorio dall'art. 140-*ter*, comma 1, lett. i), cod. cons.; le misure informative e la comunicazione individuale trovano fondamento nell'art. 140-*octies*, comma 7, cod. cons. e nell'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c.; le misure coercitive indirette sono giustificate dall'art. 140-*terdecies* cod. cons..

Le doglianze dell'appellante devono pertanto essere rigettate, non risultando le misure disposte dal Tribunale né estranee al modello legale di tutela collettiva, né sproporzionate rispetto alla natura, alla durata e agli effetti della violazione accertata.

16. Il rigetto dei motivi di impugnazione comporta la soccombenza dell'appellante, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.

Anche le spese della fase cautelare instaurata con l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283, 351 c.p.c. devono essere regolate secondo il ridetto principio, atteso che detta fase si inserisce nel presente grado di giudizio ed è stata definita in senso sfavorevole all'appellante, concorrendo alla regolazione complessiva delle spese del grado.



La liquidazione deve essere effettuata, tanto per la fase cautelare quanto per il merito dell'appello, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia e alla sua particolare importanza, in ragione della natura collettiva dell'azione, della rilevanza degli interessi coinvolti e della complessità delle questioni giuridiche trattate.

Devono applicarsi i valori minimi nella fase cautelare e quelli medi nel giudizio di merito, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta, con esclusione, per il giudizio di merito, della fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria ed essendo la causa stata rinviata per la precisazione delle conclusioni già alla prima udienza.

Le spese vanno pertanto liquidate come da dispositivo, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano – sezione specializzata in materia di imprese -, ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Siciliy by Car S.p.a. nei confronti di Associazione Movimento Consumatori APS con atto di citazione di data 01.07.2024, notificato anche alla Procura Generale presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte



d'Appello di Trento, avverso la sentenza n. 646/2024 del Tribunale di Bolzano di data del 17 giugno 2024:

1. disattende l'appello;
2. condanna Sicily by Car S.p.a. a rifondere a Associazione Movimento Consumatori APS le spese del presente grado di giudizio che si liquidano, nel loro intero ammontare:
per la fase cautelare, nell'importo complessivo di € 3.899,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;
per il giudizio di merito, nell'importo complessivo di € 14.239,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Sicily by Car S.p.a., ai sensi del co. 1-*quater* dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.

La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso a Bolzano il 24.06.2026.

La Presidente	Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore	Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario	

